

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO MIOLA

Seduta del 25/01/2022

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, uno in data 20/06/2011 e l'altro il 25/06/2015, entrambi estinti anticipatamente, rispettivamente in data 08/07/2015 e 31/10/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede di riconoscere il proprio diritto al rimborso delle commissioni e degli oneri assicurativi non maturati per la somma, calcolata secondo il criterio pro rata temporis, di € 918,85 per il contratto n. **801; e di € 634,34, oltre il rimborso della commissione di estinzione anticipata per il contratto n. ***733. In via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro rata temporis per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi, chiede per commissioni e/o costi ritenuti recurring una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi. Chiede inoltre, gli interessi legali dalla data del reclamo, nonché la refusione delle spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo in via preliminare la carenza della documentazione probatoria prodotta da controparte; osserva al riguardo che al citato ricorso non risulta allegata copia del contratto di finanziamento relativo al rapporto xxx801, in quanto è stato allegato unicamente un prospetto riepilogativo delle condizioni del prestito destinato all'amministrazione. Richiama, a sostegno delle proprie affermazioni, l'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento ABF nella decisione n. 7716/17 e alcuni precedenti dei Collegi territoriali.

Nel merito, l'intermediario evidenzia che i costi connessi ai finanziamenti in esame risultano chiaramente indicati nei rispettivi contratti, precisamente nel foglio contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (cd. SECCI), parte integrante dei contratti. Le "commissioni di istruttoria", nello specifico, ineriscono a costi soggetti per loro intrinseca natura a maturazione immediata e, pertanto, non sono rimborsabili in sede di estinzione anticipata del prestito (come confermato da numerose decisioni dei Collegi ABF).

Ciò premesso, l'intermediario svolge alcune considerazioni critiche in merito all'applicabilità al caso in esame della sentenza della Corte di Giustizia Europea (CGUE) resa in data 11.9.2019 nella causa C-383/18 (sentenza Lexitor) e alla posizione del Collegio di Coordinamento (espressa con decisione n. 26525/19) che ha ritenuto di superare la tradizionale distinzione tra costi "up front" e "recurring" ai fini della disciplina dell'estinzione anticipata di un finanziamento.

Rispetto alla commissione di estinzione anticipata, eccepisce che la stessa è stata correttamente addebitata nella misura dell'1% del debito residuo ex art. 125-sexies, comma 2, TUB. Richiama, al riguardo, la decisione n. 5909/2020 del Collegio di Coordinamento, ai sensi della quale la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Tanto premesso, considerato che la pretesa appare del tutto generica e priva di qualsivoglia ragione giustificativa, conferma che nulla è dovuto.

Infine, rispetto al premio assicurativo relativo al finanziamento n. **801, precisa che la compagnia assicurativa ha provveduto a rimborsare al cliente l'importo di € 152,47, quantificato in ossequio ai criteri illustrati nel Fascicolo Informativo consegnato al cliente e da questo debitamente accettato. A sostegno delle proprie argomentazioni l'intermediario cita sentenze e ordinanze della giurisprudenza di merito e chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente si oppone alle affermazioni dell'intermediario e insiste per l'accoglimento del ricorso. In merito al quantum del rimborso, conferma di aver ricevuto nel mese di giugno 2021, dunque successivamente alla proposizione del ricorso, dalla compagnia assicurativa l'importo di € 152,47, che va quindi detratto dalla somma richiesta nell'atto introduttivo del procedimento.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte degli oneri versati e non goduti di due contratti di cessione del quinto dello stipendio, a seguito della loro estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito.

Preliminarmente, il Collegio rileva che l'intermediario ha eccepito la carenza probatoria, in quanto agli atti risulta solo un documento, rubricato "prospetto riepilogativo per l'ente", il quale non può essere considerato un contratto, ma solo un prospetto che riepiloga le condizioni economiche applicate al rapporto.

A tale riguardo, il ricorrente ha evidenziato la contraddittorietà della condotta dell'intermediario, che gli ha dapprima inviato il documento in oggetto in risposta alla sua richiesta volta a ottenere copia del contratto di finanziamento in questione, salvo poi contestare l'inadeguatezza dello stesso dal punto di vista probatorio.

Il Collegio, nella seduta del 16 novembre 2021, nell'esaminare il ricorso, ha ritenuto di conformarsi alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 7716/17, a mente del quale:

“ove, in presenza di una domanda di rimborso di commissioni e oneri non maturati ex art.125-sexies TUB, si discuta della natura up front o recurring di una clausola contrattuale e non sia contestata la sussistenza del contratto che la contempli, la produzione incompleta del relativo documento può essere sanata assegnando un termine (tendenzialmente, al ricorrente) per integrare la produzione in modo da consentire al Collegio decidente di esaminare e valutare la clausola medesima (integrazione non necessaria se sia invece pacifico il tenore della clausola) e quindi procedere al calcolo conseguenziale delle somme dovute a rimborso”. Atteso che il ricorrente ha già provveduto ad avanzare richiesta all’intermediario di copia del contratto di finanziamento in questione, il quale ha fornito una documentazione incompleta, ha invitato l’intermediario a produrre copia del contratto n.***801/2011, comprensivo delle voci di costo. Ha assegnato a tal fine all’intermediario il termine di 15 giorni dalla ricezione del presente provvedimento e al ricorrente ulteriori 15 giorni dalla comunicazione della documentazione integrativa per eventuali controdeduzioni. Conseguentemente, ha disposto la proroga del termine per la comunicazione dell’esito alle parti di 90 giorni.

L’intermediario non ha riscontrato la richiesta di integrazione istruttoria.

Il Collegio ritiene pertanto di passare all’esame del merito.

Il ricorso merita di essere accolto solo in parte.

Il Collegio rileva che la questione del rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori ricade sotto l’applicazione dell’art. 125-sexies, TUB, il cui testo è stato oggetto di recente modifica ad opera dell’art. 11-octies, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021. A seguito della suddetta modifica, in particolare, l’art. 125-sexies, comma 1, Tuf così dispone: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; il comma 2, altresì, precisa che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”.

Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre che: “L’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

Premesso che il ricorso in discussione riguarda proprio il caso, contemplato dalla norma appena citata, di un contratto stipulato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato d.l. 25 maggio 2021, n. 3, il Collegio rileva che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione “se la norma intertemporale dettata dal ... comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro... a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare...se tale

disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella.... sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”.

Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha, in particolare, osservato che “nel comma 2° dell’art. 11-octies, la struttura testuale della norma marca una netta cesura fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo). Invero, in base al primo periodo dell’art. 11 octies, cpv., soltanto per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta con la conversione del Decreto sostegni-bis”..... “Ben diversamente, invece, per i contratti stipulati anteriormente, il secondo periodo del citato art. 11 octies, comma 2°, afferma che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies [...] e le norme secondarie [...] vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. Il Collegio di Coordinamento ha altresì precisato che il secondo comma della disposizione “individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Sulla scorta di tali premesse, il Collegio di Coordinamento ha precisato che “all’interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB - e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella... sentenza Lexitor”, aggiungendo che “l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti.... In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”.

Il Collegio di Coordinamento ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla

quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio, venendo al caso di specie e con riferimento alle voci di cui il ricorrente chiede il rimborso, con riguardo al contratto di finanziamento n. ***733, rileva che il ricorrente chiede la restituzione, secondo il criterio pro rata temporis, delle "commissioni di istruttoria" e della "penale di estinzione anticipata".

Il Collegio al riguardo rileva che le "commissioni di istruttoria", sono qualificate up front, secondo gli orientamenti condivisi dei Collegi, e come questo stesso Collegio ha avuto occasione di statuire: "Le commissioni di istruttoria sono dovute per «acquisizione e analisi documentazione, istruzione pratica, liquidazione e erogazione del finanziamento, nonché attività di promozione e collocamento finalizzata all'erogazione del finanziamento» e sono testualmente riferite a «componenti a maturazione immediata». In conformità degli orientamenti dei Collegi, tali commissioni configurano un costo della fase delle trattative e della formazione del contratto" (Collegio di Napoli, decisione n. 21718/21). Esse pertanto non sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata del contratto.

Quanto alla domanda di rimborso interale della commissione di estinzione anticipata, il Collegio si richiama alle decisioni del Collegio di Coordinamento, che è intervenuto a più riprese sul punto. Invero, con decisione n. 5909/20, ha espresso il seguente principio di diritto: "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B." ; successivamente, con decisione n. 11679/21, ha statuito: "l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito".

Venendo al caso in esame, il Collegio rileva che è stato addebitato in conteggio esintivo un importo di € 132,35 a titolo di commissione di estinzione anticipata, pari all'1% del debito residuo, e che il ricorrente non produce in atti la documentazione utile a dimostrare che l'importo corrisposto sia privo di oggettiva giustificazione causale; inoltre, la durata residua del finanziamento, al momento dell'estinzione anticipata, era superiore a un anno.

Quanto al calcolo del debito residuo (al netto o al lordo degli abbuoni operati nel medesimo), dal conteggio in oggetto non parrebbero essere stati effettuati abbuoni, né risultano dovuti abbuoni. Sotto altro profilo, il Collegio evidenzia che il ricorrente non ha contestato specificamente l'ammontare della commissione applicata, ed in particolare la circostanza che l'importo fosse calcolato nella misura dell'1% su un debito residuo che non teneva conto delle riduzioni dovute. Pertanto anche sul punto nulla risulta dovuto al ricorrente.

Passando al contratto n.***801/2011, il ricorrente chiede la restituzione, secondo il criterio pro rata temporis, dei ratei non goduti. Il Collegio rileva in proposito che agli atti risultano il fascicolo informativo, copia del modulo di adesione sottoscritto dal ricorrente, nonché copia delle condizioni generali di assicurazione relative alla polizza vita. Dalla documentazione esibita emerge che l'estinzione anticipata del finanziamento risulterebbe avvenuta in corrispondenza della 48° rata di rimborso ed, in particolare, la pratica sarebbe stata estinta per rinnovo con altro contratto. Il ricorrente ha allegato peraltro il piano di

ammortamento, dal quale si evince un “versamento in conto capitale” di € 14.200,86 in corrispondenza della 46° rata e il versamento dell’importo residuo, pari a € 54,97, con conseguente azzeramento del debito residuo in corrispondenza della 48° rata.

Stante il mancato riscontro da parte dell’intermediario della richiesta di integrazione, sulla base del prospetto riepilogativo delle condizioni economiche applicate al rapporto, disponibile agli atti, ed in assenza di una clausola contrattuale da cui desumere una descrizione delle commissioni applicate al rapporto, il Collegio ritiene di attribuire alla voce “commissioni”, natura recurring, e pertanto, applicando il criterio pro rata temporis, riconosce il diritto del ricorrente al rimborso di euro 656,55. Quanto agli “oneri assicurativi”, in sede di repliche il ricorrente dichiara di aver ricevuto dalla compagnia assicurativa il rimborso di € 152,47. Tale importo risulta calcolato in conformità alle condizioni generali di assicurazione, versate agli atti dall’intermediario, per cui nulla è più dovuto sul punto.

Il Collegio pertanto riconosce il diritto del ricorrente alla restituzione dell’importo di euro 656,55, arrotondato ad euro 657,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo di € 657,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO